

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Procedura di consultazione

Dipartimento federale delle finanze

Legge federale sull'immissione in commercio di prodotti di costruzione

I fabbricanti svizzeri di prodotti edilizi sono fortemente svantaggiati sul mercato europeo poiché nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera vigono ordinamenti diversi per l'immissione in commercio. Ne derivano fra l'altro ingenti costi supplementari.

Data limite: 20 aprile 1998

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio delle costruzioni federali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna,
tel. 031 322 81 11, fax 031 322 81 84

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Legge sul mercato dell'elettricità

L'avamprogetto è stato concepito come legge quadro incentrata sul criterio della cooperazione e della sussidiarietà. Esso propone un accesso disciplinato alla rete su base contrattuale e definisce i principi per l'esercizio della rete, la contabilità e la garanzia dell'approvvigionamento.

Data limite: 15 maggio 1998

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale dell'energia, Kapellenstrasse 14, 3003 Berna, tel. 031 322 56 11.

17 marzo 1998

Cancelleria federale

**Iniziativa popolare federale
„per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito“**

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito“, presentata il 23 febbraio 1998;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito“, presentata il 23 febbraio 1998, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP³) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS 161.1; RU 1997 753

2 RS 161.11; RU 1997 761

3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Astolfi	Astrid	rue de Bâle	17	1201	Genève
2.	Bavaud	Anne	route de la Vignettaz	10	1700	Fribourg
3.	Belli	Luciano	via Gerso	19	6900	Lugano
4.	Brunner	Annette	Schänzlihalde	30	3013	Bern
5.	Budry	Marie-Gabrielle	boulevard des Promenades	1	1227	Carouge
6.	Chalut	Claire	chemin de Drize	4	1256	Troinex
7.	Gilardi	Paolo	rue Jaques-Grosselin	6	1227	Carouge
8.	Gilly	Luc	rue des Pâquis	19	1201	Genève
9.	Ginsig	Philippe	Spitalackerstrasse	15	3013	Bern
10.	Good	Walter	Ronis	5	9050	Appenzell
11.	Hartmann	Hans	Quellenstrasse	6	8005	Zürich
12.	Lang	Josef	Bleichimattweg	2	6300	Zug
13.	Lutz	Nico	Polygonstrasse	65	3014	Bern
14.	Mathis	Sibylle	Zentralstrasse	150	8003	Zürich
15.	Sauvain	Michel	rue des Bocages	1	2800	Delémont
16.	Schaffhauser	Mario	Studhaldenstrasse	37	6005	Luzern
17.	Schnebli	Tobias	rue de Bâle	17	1201	Genève
18.	Schoch	Renate	Heinrichstrasse	133	8005	Zürich
19.	Schumacher	Barbara	rue Chaponnière	3	1201	Genève
20.	Stöcklin	Simone	Rottmannsbodenstrasse	11	4102	Binningen
21.	Tackenberg	Marco	Wylersstrasse	79	3014	Bern
22.	Vuilliomenet	Henri	Beaux-Arts	15	2000	Neuchâtel
23.	Wiedemann	Jürg	Baslerstrasse	25	4127	Birsfelden
24.	Wili	Werner	Hohenklingenstrasse	13	8049	Zürich
25.	Salzarulo	Laurent	rue du village	19	1312	Eclépens
26.	Wiedmer	Catherine	Wylersstrasse	79	3014	Bern
27.	Weiss Kandasamy	Nicole	Quellenstrasse	6	8005	Zürich

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Groupe pour une Suisse sans armée GSSA, Segreteria: Signor Nico Lutz, casella postale 6348, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 17 marzo 1998.

3 marzo 1998

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

Iniziativa popolare federale
„per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito“

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 17

¹La Svizzera non ha esercito.

²È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.

³I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 18

La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.

II

Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19-22, 34^{ter} capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati.

III

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

¹Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 17 e 18 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.

²Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.

³La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.

Iniziativa popolare federale

„La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)“

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)“, presentata il 5 febbraio 1998;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)“, presentata il 5 febbraio 1998, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP³) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1; RU 1997 753

² RS 161.11; RU 1997 761

³ RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Astolfi	Astrid	rue de Bâle	17	1201	Genève
2.	Babey	Emmanuel	avenue Soguel	13	2035	Corcelles
3.	Baudino	Marco	corso Elvezia	2	6900	Lugano
4.	Brassel	Johanes	Hofweg	12	7250	Klosters
5.	Brunner	Roland	Josefstrasse	137	8005	Zürich
6.	Buzzi	Luca	via Vela	21	6500	Bellinzona
7.	Eberli	Karin	Gamperstrasse	8	8004	Zürich
8.	Frutiger	Rosy	Muttenerstrasse	42	4127	Birsfelden
9.	Furter	Daniel	Hofmattstrasse	10	5605	Dottikon
10.	Hänggi	Marcel	Veilchenstrasse	17	8032	Zürich
11.	Hartmann	Hans	Quellenstrasse	6	8005	Zürich
12.	Käser	Martin	Pfannenstielstrasse	55	8132	Egg
13.	Küttel	Sandra	Wylersstrasse	79	3014	Bern
14.	Lutz	Nico	Polygonstrasse	65	3014	Bern
15.	Monod	Michel	avenue du Lignon	56	1219	Le Lignon
16.	Sancar-Flückiger	Annemarie	Wiesenstrasse	68	3014	Bern
17.	Schnebli	Tobias	rue de Bâle	17	1201	Genève
18.	Schoch	Renate	Heinrichstrasse	133	8005	Zürich
19.	Schumacher	Barbara	rue Chaponnière	3	1201	Genève
20.	Störk	Jürgen	Greyerzstrasse	50	3013	Bern
21.	Thomas	Anita	rue des Lilas	3	1400	Yverdon
22.	Weber	Markus	Neuweg	15	6003	Luzern
23.	Wüest	Urs	Neuweg	15	6003	Luzern
24.	Doka	Zoltan	Idastrasse	45	8003	Zürich
25.	Stöcklin	Simone	Rottmannsbodenstrasse	11	4102	Binningen
26.	Betschart	Anne-Sophie	rue Mauguettaz	9	1462	Yvonand
27.	Schweingruber	Olivia	Optingenstrasse	43	3013	Bern

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Groupe pour une Suisse sans armée GSsA, Segreteria: Signor Nico Lutz, casella postale 6348, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 17 marzo 1998.

3 marzo 1998

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

Iniziativa popolare federale

„La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)“

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 8^{bis} (nuovo)

¹La Svizzera mantiene un servizio civile per la pace (SCP) come strumento di una politica attiva di pace.

²Il servizio civile per la pace contribuisce nel paese e all'estero alla riduzione e alla prevenzione delle situazioni di violenza. In particolare sviluppa misure per il rilevamento e la prevenzione dei potenziali di violenza, per la protezione delle condizioni di vita, per la soluzione pacifica dei conflitti violenti e per la ricostruzione sociale.

³La collaborazione al servizio civile per la pace è volontaria. Chi presta servizio nel servizio civile per la pace riceve un'equa indennità per gli interventi effettivi e per i periodi di formazione e aggiornamento specifici. Sarà promossa una rappresentanza equa dei due sessi.

⁴Il servizio civile per la pace, in collaborazione con altre istituzioni statali, organizzazioni non governative e privati, offre una formazione di base che serve alla trasmissione di conoscenze e pratiche sulla gestione non violenta dei conflitti. Tale formazione prepara alla partecipazione ad azioni del servizio civile per la pace ed è gratuita e aperta a chiunque risieda in Svizzera.

⁵Il servizio civile per la pace fornisce la formazione e l'aggiornamento specifici a chi presta servizio. Tiene conto delle qualifiche personali e del bisogno.

⁶Il servizio civile per la pace organizza azioni non armate per la pace su domanda di organizzazioni non governative, di istituzioni statali e di organizzazioni internazionali. In ciò collabora strettamente con le organizzazioni locali.

⁷Il servizio civile per la pace è finanziato con fondi pubblici. Di regola affida la pianificazione e l'esecuzione degli interventi a organizzazioni non governative appropriate.

⁸Una commissione indipendente, nella quale i due sessi sono rappresentati paritariamente, accompagna con direttive e controlli la strutturazione e la realizzazione della formazione di base, della formazione e dell'aggiornamento specifici, come pure degli interventi del servizio civile per la pace. In questo organo collaborano in particolare organizzazioni che difendono interessi pacifisti, delle donne, ambientali, dei migranti e dell'aiuto allo sviluppo.

II

Le *disposizioni transitorie della Costituzione federale* sono completate come segue:

Art. 25 (nuovo)

¹Gli interventi nonché la formazione e l'aggiornamento specifici nel servizio civile per la pace (SCP) secondo l'articolo 8^{bis} della Costituzione equivalgono a un impedimento del lavoro non addebitabile a colpa del lavoratore. La protezione contro i licenziamenti si impronta alle disposizioni sul servizio civile.

²Il servizio civile per la pace non deve mettere in pericolo posti di lavoro esistenti né peggiorare condizioni di lavoro vigenti.

³Fintanto che la Svizzera manterrà il servizio civile, i giorni dedicati alla formazione di base, alla formazione e all'aggiornamento specifici e agli interventi del servizio civile per la pace sono conteggiati come giorni di servizio civile.

⁴Se entro cinque anni non è entrata in vigore nessuna legge d'applicazione dell'articolo 8^{bis} della Costituzione, il Consiglio federale regola i dettagli del servizio civile per la pace mediante ordinanza.

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica

nella procedura per circolazione degli atti del 16 febbraio 1998,
in virtù dell'articolo 321^{bis} del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e degli articoli 1, 3 capoverso 1, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154);

nell'oggetto *Kantonsspital Winterthur (KSW)*, concernente la domanda del 24 febbraio 1997 per un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

Al Kantonsspital Winterthur è rilasciata un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP in relazione con l'articolo 3 capoversi 1 e 2, e 11 OATSP alle condizioni e agli oneri sotto indicati.

Il responsabile del Kantonsspital Winterthur è il dott. med. Peter Jaeger, libero docente e presidente della Conferenza dei primari, che assicura l'unitarietà dell'assistenza medica.

Mediante l'autorizzazione è concesso al personale del Kantonsspital Winterthur a cui è affidata la ricerca all'interno dell'istituto, nonché agli studenti in procinto di conseguire il dottorato, di prendere visione dei dati non anonimizzati, a scopo di ricerca nell'ambito della medicina e della sanità pubblica, alle condizioni sotto indicate.

L'autorizzazione permette il visionamento dei dati senza che vi sia, da parte della persona responsabile dei dati, violazione del segreto professionale. Questo vale tuttavia unicamente all'interno del Kantonsspital Winterthur. Nel caso in cui i progetti di ricerca dovessero far capo a dati non anonimizzati di altri ospedali o di altri istituti, o qualora gruppi di ricerca esterni dovessero prendere visione di dati non anonimizzati del Kantonsspital Winterthur, dovrebbe essere presentata alla Commissione una domanda d'autorizzazione particolare.

2. Scopo e estensione dell'accesso ai dati

L'autorizzazione include il diritto di prendere visione di dati importanti per progetti di ricerca interni all'istituto contenuti in banche dati e archivi cartacei.

3. Condizioni

I dati di pazienti il cui consenso può essere ottenuto senza eccessive difficoltà e senza che siano arrecati loro pregiudizi rilevanti, non possono essere utilizzati a scopo di ricerca sulla base della presente domanda.

I dati non anonimizzati possono essere utilizzati unicamente qualora il progetto di ricerca non possa essere realizzato con dati anonimizzati.

I pazienti devono essere informati sul fatto che essi possono vietare la trasmissione dei dati. I dati di cui è stata vietata la trasmissione non possono essere utilizzati a scopo di ricerca. Il responsabile, presidente della Conferenza dei primari, ha l'obbligo di garantire la protezione dei dati e il rispetto di eventuali divieti d'utilizzazione.

4. Collezioni di dati e aventi diritto all'accesso

- a. La direzione del Kantonsspital Winterthur è legittimata a gestire le seguenti collezioni di dati:

Banche dati elettroniche:

2 «*Banche dati elettroniche relative a pazienti*» con dati di pazienti del Kantonsspital Winterthur, una con dati personali non anonimizzati e l'altra con dati anonimizzati che interessano la ricerca.

Archivi cartacei:

- anamnesi
- cartelle mediche

Sono autorizzati ad aver accesso ai dati i collaboratori del Kantonsspital Winterthur, che hanno contatto con pazienti a scopo terapeutico o nell'ambito della loro attività in progetti di ricerca.

- b. A scopo di ricerca, i collaboratori del Kantonsspital Winterthur nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato hanno accesso ai dati non anonimizzati contenuti nelle banche dati elettroniche e negli archivi cartacei menzionati alla lettera a, previa autorizzazione del primario o di un medico con funzioni direttive.

In caso di necessità di completamento o di aggiornamento nel corso della ricerca i collaboratori nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato possono aver accesso a nuovi dati unicamente previa autorizzazione del primario o di un medico con funzioni direttive.

L'accesso ripetuto a dati già utilizzati è permesso a seconda della necessità.

Terminato il progetto di ricerca, è necessaria l'autorizzazione del primario per accedere di nuovo ai dati.

5. Durata della conservazione dei dati

La durata della conservazione dei dati è retta dal diritto cantonale. La distruzione dei dati del progetto di ricerca deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

6. Misure di armonizzazione

I dati estratti dagli archivi della clinica devono essere anonimizzati all'inizio dell'attività di ricerca.

7. Criteri di identificazione

Ci si deve accertare che nelle pubblicazioni che si basano sui dati raccolti le persone registrate non possano essere identificate.

8. *Oneri*

- a. Per ogni progetto di ricerca il richiedente deve ottenere il nullaosta dalla competente Commissione per le questioni etiche. Se il nullaosta non è accordato, il progetto di ricerca non può essere realizzato in virtù dell'autorizzazione dell'ospedale; in questo caso rimane salva la richiesta di un'autorizzazione particolare.
- b. I dati personali devono essere protetti da utilizzazioni non autorizzate con misure tecniche e organizzative appropriate. Il titolare dell'autorizzazione deve attenersi alle relative istruzioni emesse dall'Incaricato federale della protezione dei dati. Si tratta in particolare di osservare i punti seguenti:
 - i dati personali non anonimizzati, ossia le collezioni elettroniche di dati, le anamnesi e le cartelle mediche sono da tenere sotto chiave;
 - l'accesso a banche dati elettroniche deve essere reso sicuro mediante un password personale;
 - ogni persona autorizzata ad accedere ai dati deve disporre di un password e tenerlo segreto e
 - ogni accesso alle banche di dati personali non anonimizzati, memorizzati su calcolatori elettronici che sono allacciati ad una rete informatica deve essere automaticamente registrato, a meno che si possa constatare posteriormente in altro modo, se i dati sono stati utilizzati allo stesso scopo per i quali erano stati comunicati.
- c. Le anamnesi e le collezioni elettroniche di dati, la cui utilizzazione a scopo di ricerca è stata vietata, devono essere provviste di una menzione in tal senso.
- d. Il Kantonsspital Winterthur deve registrare i singoli progetti di ricerca in corso all'interno dell'istituto e notificarli annualmente al Segretariato della Commissione peritale all'attenzione del presidente.

Questa notificazione deve contenere:

- il titolo del progetto di ricerca;
 - le dimensioni (presunte) del gruppo di lavoro, i criteri che giustificano l'inclusione del progetto di ricerca e lo scopo di quest'ultimo;
 - il responsabile del progetto;
 - i nominativi delle persone autorizzate a prendere visione dei dati non anonimizzati;
 - per ogni progetto di ricerca, la prova del rilascio del nullaosta da parte della competente Commissione per le questioni etiche.
- e. La direzione del Kantonsspital Winterthur deve emanare un regolamento per l'accesso ai dati e farlo pervenire al Segretariato all'attenzione del presidente della Commissione. Nel regolamento si deve stabilire, in quale funzione i collaboratori hanno accesso alle collezioni elettroniche di dati personali non anonimizzati nonché alle anamnesi e alle cartelle mediche di pazienti concernenti eventi particolari. L'accesso a dati non anonimizzati non deve essere concesso a persone che svolgono ricerche senza essere autorizzate. In particolare, possono essere messe a disposizione di altri ospedali, istituti o gruppi di ricercatori esterni unicamente dati anonimizzati.

I collaboratori autorizzati all'accesso devono firmare la dichiarazione qui allegata concernente l'obbligo di mantenere il segreto, a cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321^{bis} CP. La dichiarazione firmata dovrà essere conservata nella clinica all'attenzione della Commissione peritale.

9. Durata dell'autorizzazione

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore.

Nei seguenti casi deve essere presentata una nuova domanda completa prima del decorso della durata dell'autorizzazione:

- avvicendamento del presidente della Conferenza dei primari
- cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa dell'ospedale
- cambiamento della gestione dei dati
- cambiamento del regolamento d'accesso
- introduzione di nuove banche dati.

10. Termine per l'adempimento degli oneri

Il termine imposto al Kantonsspital Winterthur per l'adempimento degli oneri indicati alla cifra 8 lettere b-e è di 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore dell'autorizzazione. Entro questo termine la direzione deve anche comunicare alla Commissione peritale la Commissione per le questioni etiche competente per giudicare i progetti di ricerca elaborati dall'entrata in vigore dell'autorizzazione.

11. Conseguenze penali

Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto conoscenza nell'esercizio della sua attività di ricerca nei campi della medicina o della sanità pubblica è punito in virtù dell'articolo 321 CP.

12. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

13. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto al Kantonsspital di Winterthur e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 / 322 94 94).

17 marzo 1998

Commissione peritale per il segreto
professionale in materia di ricerca medica:
Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Repo SA, 6995 Molinazzo di Monteggio
reparto stampaggio materie plastiche
4 u, 16 d
2 marzo 1998 fino ad ulteriore avviso (modificazione)
- Ambrosetti Ruote SA, 6928 Manno
reparto ruote, verniciatura e elettroforese
80 u
2 marzo 1998 al 2 gennaio 1999 (modificazione)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- Ambrosetti Ruote SA, 6928 Manno
produzione dischi e verniciatura mano a finire
18 u
2 marzo 1998 al 6 marzo 1999
- Valcambi SA, 6828 Balerna
affineria e fonderia di oro e argento
54 u
2 marzo 1998 al 13 novembre 1999 (modificazione)

(u=uomini, d=donne, g=giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45/29 50).

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Spostamento dei limiti di lavoro diurno

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)

- Microtornitura SA, 6988 Ponte Tresa
microtornitura
8 u
20 aprile 1998 al 21 aprile 2001 (rinnovamento)

Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- Arti grafiche Bernasconi, 6934 Bioggio
reparto stampa
6 u
6 aprile 1998 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

(u=uomini, d=donne, g=giovani)

Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45/29 50).

17 marzo 1998

Ufficio federale dello sviluppo economico
e del lavoro

Divisione della protezione dei lavoratori
e del diritto del lavoro

0037b

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque, il «Schweizerischer Brunnenmeisterverband» e l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame di professione di sorvegliante dell'acquedotto.

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), il «Schweizerischer Verband der Immobilien-Treuhänder - SVIT» e «l'Union suisse des professionnels de l'immobilier - USPI» hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame di professione di amministratore d'immobili. Il regolamento previsto dovrà sostituire quello vigente dell'11 settembre 1992.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene i disegni a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

17 marzo 1998

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia
Formazione professionale

0175

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e costruzioni rurali

Decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture

- Comune di Poschiamo GR, raggruppamento terreni Poschiamo, tappa 37, progetto n. GR406-37

Vie di ricorso

In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

17 marzo 1998

Ufficio federale dell'agricoltura
Divisione Miglioramento delle strutture

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.03.1998
Date	
Data	
Seite	880-900
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 235

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.